

13/03/2009 - Carta acquisti con nuovo tetto

L'incremento automatico delle pensioni, volto a mantenerne il potere di acquisto, non comporta l'esclusione dei beneficiari dall'accesso alla "Carta acquisti", la cui soglia è aumentata annualmente nella stessa misura percentuale. L'automatismo, che è stato introdotto dal Dm 27 febbraio 2009, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 9 marzo, fa sì che la soglia reddituale, così come il valore Isee (indicatore della situazione economica equivalente, ndr), per il diritto alla Carta acquisti salga nel 2009 da 6mila a 6.198 euro. L'Inps fornisce i nuovi valori con il messaggio n. 5909 di ieri. L'Istituto precisando altresì che il nuovo limite reddituale vale per i pensionati di qualsiasi età, poiché il maggior valore di 8.264 euro, stabilito per i soggetti di età pari o superiore a 70 anni, si applica esclusivamente ai fini pensionistici. Rimangono immutati i valori relativi al patrimonio mobiliare, che deve essere pari o inferiore a 15mila euro, e che l'Istituto andrà a verificare nel riesame delle domande respinte per il superamento, nel 2009, del limite di 6mila euro ma rientranti nella nuova soglia reddituale. Entro il prossimo 30 aprile possono essere presentate le domande per ottenere l'accredito relativo al trimestre ottobre-dicembre 2008, unitamente a quello relativo al primo e al secondo bimestre 2009. Considerato il cambiamento, i requisiti saranno esaminati in maniera separata per ciascun periodo. Ne consegue che gli interessati potrebbero vedersi riconosciuto l'accredito anche solo per uno dei tre periodi di riferimento, considerando comunque la più recente dichiarazione sostitutiva ai fini Isee, anche se presentata dopo il 31 dicembre 2008. Peraltro, il nuovo decreto dispone che l'accredito relativo a un determinato periodo di riferimento non può essere frazionato. Il che comporta che il possesso dei requisiti – anche per una sola frazione del bimestre – dà sempre diritto a ottenere l'intero accredito di 80 euro. L'Inps chiarisce poi che, a regime, il diritto all'accredito decorre a partire dal bimestre in corso alla data della domanda. Pertanto, per quanto riguarda le domande presentate dopo il 30 aprile 2009, il diritto verrà riconosciuto dal bimestre o al periodo di riferimento in corso alla data della domanda, senza alcuna corresponsione per periodi precedenti. Il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, poi, adottato di concerto con il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, oltre a rivedere i requisiti di accesso al beneficio, snellisce le procedure per il rilascio della Carta, stabilendo che il primo accreditamento è disposto sulla base delle autocertificazioni presentate dagli interessati, previa verifica della compatibilità delle informazioni acquisite con i requisiti richiesti dalla legge. Le Regioni e le Province autonome, nonché gli enti locali, avranno la possibilità di integrare il Fondo Carta Acquisti, vincolando, tramite appositi protocolli di intesa con il ministero dell'Economia e il ministero del Lavoro, l'utilizzo dei propri contributi a specifici usi a favore dei residenti, nel proprio ambito di competenza territoriale. Il Dm 27 febbraio 2009, infine, prevede anche che siano stabilite le eventuali modalità con cui gli enti locali, i centri di assistenza fiscale o altri soggetti abilitati possono svolgere, su base volontaria e quindi non remunerata, attività di supporto alla presentazione della richiesta della carta, nonché al ricevimento e alla trasmissione della stessa.